

Su conforme proposta dell'Assessore al Personale, On. dott. Pasquale Maria Tripodi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al Settore;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di richiamare quanto riportato in preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo.

. Di definire, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 «Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007» il piano per il trasferimento alle Aziende Sanitarie delle unità costituite il personale appartenente al contingente della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 demandando al competente Dipartimento una puntuale ricognizione dei singoli rapporti di lavoro.

3. Di stabilire:

— che il trasferimento riguarderà, prioritariamente, tutti gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 57/90, sia per effetto di atti amministrativi che di provvedimenti giuridici e che attualmente prestano servizi presso le Aziende sanitarie;

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio»;

— che, nelle more dell'attuazione del piano analitico dei trasferimenti del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, previsto dall'art. 28 della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, il distinto carico finanziario, per l'anno 2007, individuato sulla base di una prima ipotesi programmatica di massima in ordine alle destinazioni verso cui si indirizzeranno i trasferimenti, è da imputare a ciascuno dei Fondi di cui in premessa e può stabilirsi in € 5.000.000,00 per il Fondo sanitario regionale di cui alla U.P.B. 6.1.01.01 (cap. 4211103);

— che per quanto concerne il personale che presta servizio nei Comuni e nei Dipartimenti regionali, allo scopo di prevenire soluzioni di continuità ai servizi attualmente prestati, il trasferimento alle Aziende sanitarie è subordinato al non verificarsi della possibilità indicata nel comma 1 del citato art. 28 in ordine al perfezionamento di una prosecuzione dell'utilizzo sotto forma di comando ovvero di definitivo trasferimento agli enti presso cui sono attualmente occupati.

4. Di affidare, in relazione delle rispettive competenze, al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» l'esecuzione del presente atto e la trasmissione, a chiusura definitiva del procedimento, di una relazione informativa alla Giunta regionale.

5. Di dare atto:

— che gli atti di effettivo trasferimento dalla Regione agli Enti di destinazione saranno adottati, secondo gli indirizzi del piano di trasferimento, dal Dipartimento n. 7 «Organizzazione e Personale», di concerto con il Dipartimento n. 4 «Bilancio Patrimonio»;

— che i Dipartimenti incaricati, a chiusura definitiva del procedimento, produrranno ciascuno per la propria competenza una relazione informativa alla Giunta regionale.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente

(N. 1354 — gratuito)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2007, n. 623

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a) b), c) del decreto legislativo n. 152/06 e delle piccole aziende agroalimentari (art. 38 D.Lgs. 152/99) e modifiche al programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393/06.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgsvo n. 152 dell'11/5/1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'art. 38 che prevede la regolamentazione regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali definite con Decreto Ministeriale.

VISTO il D.L.gsv n. 152/2006 «Norme in materia ambientale» – G.U. n. 88 del 14/4/2006.

VISTO il Decreto del Ministero Agricoltura del 7/4/2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.L.gsv n. 152/1999 così come previsto dall'art. 1.

VISTA la D.G.R. n. 393 del 6/6/2006 con la quale è stato approvato il Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. 7569/adv/1 del 16/3/2007 ha comunicato la necessità di apportare alcune modifiche tecniche al suddetto Programma d'azione e specificatamente la modifica dei periodi in cui è vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto.

VISTA la nota n. 1776 del 17/4/2007 con la quale sono state informate le PP.AA. le quali non hanno evidenziato alcuna osservazione.

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta propria la competenza.

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste e Forestazione on. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore n. 3 dottor Mario Totoda, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

— approvare la Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari (art. 38 D.Lgs. 152/1999), di cui all'Allegato A;

— approvare le modifiche tecniche al Programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393 del 6/6/2006, (Allegato B) che fa parte integrante del presente provvedimento;

— di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione, con il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il V. Presidente
F.to: Adamo

(N. 1355 — gratuito)

(segue allegato)

"DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DELLE PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI" (ART. 38 D.LGS 152/1999)
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 *Obiettivi*
- Art. 2 *Ambito di applicazione*
- Art. 3 *Definizioni*

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

- Art. 4 *Divieti di utilizzazione dei letami e distanze di rispetto*
- Art. 5 *Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto*
- Art. 6 *Trattamenti e contenitori per lo stoccaggio. Criteri generali*
- Art. 7 *Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palubili*
- Art. 8 *Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palubili*
- Art. 9 *Dati di applicazione*
- Art. 10 *Tecniche di distribuzione*

TITOLO III - NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C), DEL D.Lgs 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

- Art. 11 *Criteri generali di utilizzazione*
- Art. 12 *Divieti di utilizzazione*
- Art. 13 *Dati di utilizzazione*
- Art. 14 *Stoccaggio delle acque reflue*
- Art. 15 *Tecniche di distribuzione*
- Art. 16 *Dati di applicazione*
- Art. 17 *Individualizzazione delle piccole aziende agroalimentari*

TITOLO IV - CRITERI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELLA COMUNICAZIONE E DEL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C), DEL D.LGS 152/2006

- Art. 18 *Comunicazione*
- Art. 19 *Prima di utilizzazione agronomica*
- Art. 20 *Trasporto*
- Art. 21 *Confezioni*

ALLEGATO A

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari" (art. 38 D.Lgs 152/1999) e modifiche al Programma d'azione di cui alla DGR n. 393/2006.



Regione Calabria

Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue proveniente dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti. Essa è consentita purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli art. 76 e successivi del D.Lgs 152/2006;
- la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina tecnica, in applicazione dell'art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006 ed ai sensi del DM 7 aprile 2006, fissa i criteri e le norme tecniche relative alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7 lettere a), b), c), del D. Lgs. n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è esclusa, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 22/97, dal campo di applicazione del DM 7 aprile 2006.

3. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi della presente disciplina, non necessita del documento

commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'art. 7 del Regolamento CE 1774/2002.

4. Resta fermo quanto riportato nel regolamento CE 1774/2002 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano" ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) e l'art. 7, comma 6, il quale stabilisce che per lo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale non si applicano le disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto ed il immagazzinaggio di cui al medesimo articolo.

5. Resta altresì fermo quanto previsto dagli articoli 18 sulle aree sensibili e 12 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del D. Lgs n. 152/1999 e dal D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 (IPPC) per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I.

6. Nelle zone vulnerabili da inquinamento da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è ammessa nel rispetto del «programma d'azione per la gestione della fertilizzazione ed altre pratiche agronomiche nelle aree vulnerabili da inquinamento da nitrati di origine agricola» approvato con DGR 393 del 6/06/2006 e pubblicato sul BURC n. 13 del 15/07/06.

7. Al di fuori delle zone vulnerabili di cui al precedente comma, in via cautelativa, è raccomandata l'applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola (di seguito denominato CBPA, vedi comma p) dell'art. 3 della presente disciplina) ed in particolare quanto previsto per i fabbisogni azotati delle colture riportati alla tab. n. 4 allegato I della presente disciplina.

Art. 3

Definizioni

1. Fermo restando le definizioni di cui all'art. 74 e all'allegato 1, punto 1 della parte III del D. Lgs n. 152/2006, e ai sensi dell'art. 2 del DM 7 aprile 2006, si definisce:

- «consistenza dell'allevamento»: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- «stallatico»: ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

c) «effluenti di allevamento palabilli/non palabilli»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

d) «liquami»: effluenti di allevamento non palabilli. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabilli in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- 4) le frazioni non palabilli, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III.

e) «letami»: effluenti di allevamento palabilli, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabilli da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno del ricovero;

3) le frazioni palabilli, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

f) «stoccaggio»: deposito di effluenti e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dall'art. 17 della presente disciplina. Per lo stoccaggio di effluenti ed acque reflue si rimanda agli articoli 7 e 8 della presente disciplina tecnica:

g) «accumuli di letami»: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 7, comma 5 della presente disciplina;

h) «trattamenti»: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

i) «destinatario»: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

l) «fertilizzazione»: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'aggiunta controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

m) «allevamenti intensivi» di cui al D.Lgs 59 del 18 febbraio 2005 (IPPC): impianti per l'allevamento di pollame o di suini con più di:

40.000 capi pollame a ciclo

2.000 capi di suini (di oltre 30 Kg) di produzione a ciclo

750 capi scrofe;

n) «allevamenti di piccole dimensioni»: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg;

o) «area aziendale omogenea»: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

p) «codice di buona pratica agricola» (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999;

q) «allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti»: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui alla presente disciplina si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2006;

r) «allevamenti semi-brado o semi-stallino»: allevamenti in cui gli animali sono condotti giornalmente al pascolo con ricovero notturno.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Art. 4

Divieti di utilizzazione dei letami e distanze di rispetto

1. L'utilizzo dei letami è vietato almeno nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

Art. 6

Trattamenti e contenitori per lo stoccaggio**Criteri generali**

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. Nella tabella 3 dell'allegato I e' riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
2. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficienti a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 2 dell'art. 7 ed ai commi 6 e 7 dell'art. 8 della presente disciplina.

Art. 7

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4 (grigliato ed altro), avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il materiale palabile prodotto non deve essere inferiore al volume di materia palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I.

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;

d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Art. 5

Divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto

1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e) ed f) e' vietato almeno nelle seguenti situazioni e periodi:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%;
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - d) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dalle unità abitative, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
 - e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - h) su colture foragere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - i) l'utilizzo in campo dal 1° novembre al 31 gennaio.
- Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

3. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabilli deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella I dell'allegato I, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabilli, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabilli da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabilli risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabilli di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabilli, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%.

Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

5. L'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), e ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.

6. La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali, a 100 metri dalle unità abitative e a 10 metri da strade pubbliche.

7. L'accumulo temporaneo di cui al comma 5 è ammesso per un periodo non superiore a 3 mesi e non deve essere ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabilli vengono assimilati, per quanto riguarda la capacità di stoccaggio, ai materiali non palabilli come trattati ai commi 6 e 7 dell'art. 8.

9. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalla infiltrazioni delle acque meteoriche.

Art. 8

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabilli

1. Lo stoccaggio degli effluenti non palabilli deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Vanno escluse, attraverso opportune deviazioni, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

3. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K10 (cm/s), il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

4. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio è raccomandata la realizzazione di strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Art. 10

Tecniche di distribuzione

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c) del tipo di effluente;
 - d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
 - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

6. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla lettera b);
 - b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).
- Per il dimensionamento si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I.

7. Per gli allevamenti ovi-caprini e bovini da carne (linea vacca-vitello) che attuano il regime di allevamento "semi-stallino" o "semi brado" con pascolo diurno e ricovero notturno, la quantità di effluente prodotta dall'allevamento, calcolata utilizzando i parametri contenuti nell'allegato I - DM 7 aprile 2006, verrà infine divisa per due (dimezzamento). Il quantitativo ottenuto verrà utilizzato per calcolare la capacità di stoccaggio.

8. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

9. E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.

Art. 9

Dosi di applicazione

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, e calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed e' comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella tabella 4 dell'allegato I.

**TITOLO III - DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE
AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE
DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C), DEL D.Lgs
152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI**

Art. 11

Criteria generali di utilizzazione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 152/2006 e' finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 e' consentita purché siano garantiti:
 - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del decreto legislativo n. 152/2006;
 - b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
 - c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1, contenenti sostanze naturali non pericolose e disciplinata dal presente decreto e' esclusa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

Sono escluse dall'utilizzazione agronomica:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
- c) per il settore lattiero caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, il siero del latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate.

Art. 12

Divieti di utilizzazione

Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della presente disciplina.

Art. 13

**Contenitori per lo stoccaggio
Generalità**

1. I contenitori per lo stoccaggio e trattamento delle acque reflue devono rispettare la distanza di 100 metri dalle unità abitative e 10 metri dalle strade.
2. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Art. 14

Stoccaggio delle acque reflue

1. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non paleabili ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 8.
2. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.
3. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio di 90 giorni.

Art. 15

Tecniche di distribuzione

Per la tecnica di distribuzione si fa riferimento a quanto previsto riguardo agli effluenti di allevamento all'art.10.

Art. 16**Dosi di applicazione**

Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 18, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito all'art. 9 ed alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10.

Art. 17**Individuazione delle piccole aziende agroalimentari**

1. E' ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, qualora contenenti sostanze naturali non pericolose, provenienti dalle piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui al comma 1 e' soggetta a comunicazione e deve contenere le informazioni di cui all'Allegato II della presente disciplina. L'utilizzazione agronomica delle medesime acque reflue e' soggetta alle disposizioni di cui agli art. 13, 12, 13, 14, 15, 16 della presente disciplina.

TITOLO IV - DISCIPLINA REGIONALE DELLA COMUNICAZIONE E DEL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B), C), DEL D.LGS 152/2006

Art. 18**Comunicazione**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione all'autorità competente della comunicazione i cui contenuti sono conformi a quanto riportato nell'allegato II della presente disciplina.

2. La comunicazione deve pervenire al sindaco, territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. I tempi di validità della comunicazione sono non superiori ai 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.

4. Il soggetto tenuto alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è il legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici.

5. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto dovrà compilare la parte del modello di comunicazione di propria competenza.

6. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto legislativo 59/2005 deve tener conto degli obblighi derivanti dalla presente disciplina.

7. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Art. 19**Piano di utilizzazione agronomica**

1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, e' previsto per le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005 nonche' per gli allevamenti bovini con piu' di 500 UBA (Unita' di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 5 dell'allegato I, l'obbligo di predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica conforme ai punti 4.1 e 4.2 del «programma d'azione per la gestione della fertilizzazione ed altre pratiche agronomiche nelle aree vulnerabili da inquinamento da nitrati di origine agricola» approvato con DGR 393 del 6/06/2006 e pubblicato sul BURC n. 13 del 15/07/06.

Art. 20**Trasporto**

Nella fase di trasporto degli effluenti e delle acque reflue è vietata la miscelazione degli stessi con altri sottoprodotti o con rifiuti di cui al D.Lgs 22/97. Il documento di trasporto deve

accompagnare sempre il movimento degli effluenti al di fuori del corpo aziendale in cui è ubicato l'allevamento e contenere almeno le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;

b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'art. 18.

Se il titolare dell'allevamento, il trasportatore e il titolare del sito di spandimento coincidono, le copie del documento di trasporto sono due: la prima sarà conservata in azienda e la seconda dovrà accompagnare il trasporto e ritornare in azienda dopo le operazioni di spandimento.

2. La copia trattenuta in azienda dovrà essere conservata per almeno 5 anni. Tale vincolo temporale è da intendersi anche per le zone vulnerabili.

3. Il trasporto degli effluenti all'interno del corpo aziendale in cui gli effluenti sono prodotti e/o stoccati non necessita di documenti di trasporto.

Nel caso in cui il trasporto è da effettuarsi tra terreni in uso della stessa azienda la documentazione di trasporto sarà in forma ridotta e dovrà prevedere i punti a) e b) del comma 1.

Art. 21

Controlli

Oltre al Piano di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee previsto dal D.L. 152/99 parte AI allegato 7 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione attua un piano di controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente disciplina, nonché dal Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati (parte III comma 2 del Programma d'azione, BURC n 13 del 15.07.06).


Il programma di controllo si articola nelle seguenti fasi di attività:

1) trasmissione alla Provincia territorialmente competente delle "comunicazione" e del PUA pervenute ai Comuni. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono le comunicazioni ed i PUA ricevuti nell'anno solare precedente;

2) controllo sui contenuti delle comunicazioni e del PUA da parte della Provincia e trasmissione di un estratto informatizzato ad ARPACAL ed al Dipartimento Agricoltura regionale;

3) controlli diretti da parte di ARPACAL sul 5% delle comunicazioni ricevute al fine di verificare, per quanto di competenza, il rispetto della presente disciplina;

4) trasmissione da parte del Dipartimento Agricoltura - Servizio Agropedologia, di un documento riassuntivo delle particelle catastali utilizzate allo spargimento dei reflui zootecnici, al fine di consentire il monitoraggio, sui suoli di siti campione, degli elementi di seguito elencati: rame e zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio scambiabile.



Regione Calabria
Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari" (art. 38 D.Lgs 152/1999) e modifiche al Programma d'azione di cui alla DGR n. 393/2006.

ALLEGATO I TABELLE

Tabella 1 - Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie e schema costruttivo

SUINI					
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle delezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				

SUINI					
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione: lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera				31.2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scroffetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
<i>in box multiplo senza corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1.5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
<i>in box multiplo con corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1.5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
<i>su lettiera</i>					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18.0	25.2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0.4	22.0	31.2	

BOVINI					
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale pafabile		quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
BOVINI E BUFALINI DA LATTE (> 15 mesi)					
• Stabulazione fissa con paglia	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente	500-600 ⁽¹⁾	14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	500-600 ⁽¹⁾	20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	500-600 ⁽¹⁾	13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	37,1	5,0
BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE					
• Stabulazione fissa con lettiera (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	5,0	22	29,9	5,0
• Stabulazione libera su fessurato (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	30,6	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	38,8	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) in relazione alla razza prevalente;

(2) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al vitellone all'ingrasso.

ALTRE SPECIE ZOOTECNICHE					
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
AVICOLI					
• ovaiole e pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa profonda (durata ciclo: 10-12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre)	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	0,15	24,0	39,5	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	27,0			
• ovaiole a terra (durata ciclo: 10-12 mesi)	1,8-2,0 ⁽¹⁾	0,15	15,0	18,5	
• pollastre a terra (durata ciclo: 4 mesi)	0,8	1,2	15,0	27,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 2 mesi)	1,0	2,0	11	18,5	
• faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi)	0,8	1,7	11,0	16,1	
• tacchini a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 0-5 mesi il maschio; 0-4 mesi la femmina)	7,5-5,0 ⁽²⁾	0,9	11	26,5	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni (durata ciclo: 4 mesi)	1,2-3,5 ⁽³⁾			4,4	
• cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi)	1,2-3,5 ⁽³⁾	14,6			
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁴⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁴⁾	16,0			
EQUINI					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁵⁾	5,0	15	24,4	
ALTRE SPECIE NON CONTEMPLETE					
Fare riferimento a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore in accordo con la Provincia competente per territorio					

(1) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(2) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(3) il 1° valore è riferito al coniglio da carne (0-4 mesi); il 2° valore al coniglio riproduttore;

(4) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore a pecore o capri;

(5) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Note alla Tabella 1

Volumi di reflui prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di reflui derivanti dai locali di produzione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:

- lavaggio degli impianti (a esempio sala di mungitura);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio;
- altre acque che confluiscono nelle vasche di stoccaggio.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale kg/capo-a	kg/t p.v.-a	nel liquame kg/t p.v.-a	nel letame ⁽¹⁾ kg/t p.v.-a
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ⁽²⁾	26,4	101	101	101
• stabulazione senza lettiera				
• stabulazione su lettiera				
Suini: accrescimento/ingrasso ⁽³⁾	9,8	110	110	110
• stabulazione senza lettiera				
• stabulazione su lettiera				
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ⁽⁴⁾	83	138	138	76
• fissa o libera senza lettiera				
• libera su lettiera permanente				
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata				
• libera a cuccette con paglia (groppe a groppe)				
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)				
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ⁽⁵⁾	36,0	120	120	94
• libera in box su pavimento fessurato				
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia				
• fissa con lettiera				
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)				
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata				
• vitelli su pavimento fessurato				
• vitelli su lettiera				
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ⁽⁶⁾	33,6	84	84	66
• libera in box su pavimento fessurato				
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia				
• fissa con lettiera				
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)				
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata				
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ⁽⁷⁾	8,6	67	67	72
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) ⁽⁸⁾	8,6	67	12	55
Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	TOTALE kg/capo-a	kg/t p.v.-a	nel liquame kg/t p.v.-a	nel letame ⁽⁹⁾ kg/t p.v.-a
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ⁽¹⁰⁾	0,46	230	230	230
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina				
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo) ⁽¹¹⁾	0,23	328	328	328
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina				
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				
• pollastre a terra su lettiera				
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) ⁽¹²⁾	0,25	250		250
• a terra con uso di lettiera				
Tacchini ⁽¹³⁾				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		240
• a terra con uso di lettiera				
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Tabella 3- Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escretto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.

I valori di azoto escretto da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv x anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv x anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile %	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
		Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 180 giorni del liquame tal quale - efficienza media - efficienza massima	28		100
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	28 31	6 13	94 87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	42 48	8 16	92 84
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	28 38	30 30	70 70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	42 46	37 34	53 56
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	71 77	73 67	27 13

NOTE ALLA TABELLA 3

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 180 giorni per quelle liquide;
- per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee 2 e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.), quale si riscontra ancora oggi (2004) nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vagli di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (max) (13 kg/t p.v.), ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale, di maggior costo ma di più elevate prestazioni;
- anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 90%);
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome.

Tabella 4

Asporto azotato delle colture

Coltura	Tipo di prodotto	N(kg/ha)
Acidinia	Frutto	0,12
Aglio	Bulbi	1,5
Agrumi	Frutti	0,25
Anguria	Frutti	0,17
Asparago	Turioni	2,5
Barbabietola	Radici	0,55
Cavolo	Corimbi	0,4
Carota	Radici	0,4
Cetriolo	Frutti	0,16
Cipolla	Bulbi	0,27
Fagiolo	Baccelli	0,8
Fragola	Frutti	0,5
Grano duro	Granello	2,9
Grano tenero	Granello	2,58
Lattuga	Foglie	0,13
Mais	Granello	1,5
Mais Trinciato	Pianta intera	0,2
Medica	Fieno	2,2
Melanzana	Frutti	0,39
Melo e Pero	Frutti	0,23
Melone	Frutti	0,3
Olivo	Frutti	0,85
Orzo	Granello	2,1
Patata	Tuberi	0,4
Peperone	Frutti	0,45
Pesce	Frutti	0,58
Pisello	Granello	1,1
Pomodoro da mensa	Frutti	0,25
Pomodoro da industria	Frutti	0,19
Sorgo	Granello	2
Spinacio	Foglie	0,47
Susino	Frutti	0,49
Vite	Frutti	0,32

Tabella 5 - Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Categoria animale	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15



Regione Calabria
Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari" (art. 38 D.Lgs 152/1999)

ALLEGATO II

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

ALLEGATO I

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE CON PRODUZIONE / UTILIZZAZIONE AL CAMPO DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECNICI SUPERIORE A 6.000 KG/ANNO

A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la consistenza dell'allevamento, la specie, la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella n. 2 della presente direttiva;
- e) la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti;
- f) il volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella n. 2 della presente direttiva, e tenendo conto degli apporti meteorici;
- g) il tipo di alimentazione ed i consumi idrici;
- h) il tipo di stabulazione ed il sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- i) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- e) il volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- f) i valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- g) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti rilevati possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la superficie agricola utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- f) l'estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo;
- g) l'individuazione e la superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- h) l'ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
- i) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
- j) le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
- k) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA PER LE AZIENDE CON PRODUZIONE/UTILIZZAZIONE AL CAMPO DI AZOTO DA EFFLUENTI ZOOTECNICI COMPRESA TRA 3.000 E 6.000 KG/ANNO

A) AZIENDE CHE PRODUCONO EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
- e) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

B) AZIENDE CHE EFFETTUANO LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

- d) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- e) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

C) AZIENDE CHE UTILIZZANO AGRONOMICAMENTE EFFLUENTI ZOOTECNICI.

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda (qualora diversa da quella del punto A);
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda (qualora diverso/i da quello/i del punto A);
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) la superficie agricola utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- f) i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

ALLEGATO 3

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI AL TITOLO IV DELLA PRESENTE DISCIPLINA

La comunicazione deve contenere:

- a) l'identificazione univoca dell'azienda;
- b) l'identificazione univoca del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- c) l'ubicazione dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- d) il volume stimato e la tipologia delle acque reflue annualmente prodotte;
- e) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti;
- f) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue;
- g) i valori dell'azoto al campo nelle acque reflue;
- h) la superficie agricola utilizzata aziendale per lo spandimento, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue, e attestazione del relativo titolo d'uso;
- i) la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- j) l'individuazione e la superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- k) le tecniche di distribuzione utilizzate e il tipo di utilizzazione (irrigua, per distribuzione di agrofarmaci, altro).



Regione Calabria

Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione

ALLEGATO B

Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari" (art. 38 D.Lgs 152/1999) e modifiche al Programma d'azione di cui alla DGR n. 393/2006.

Modifiche al programma d'azione di cui alla DGR n. 393 del 06/06/2006

Il programma d'azione per la gestione della fertilizzazione ed altre pratiche agronomiche nelle aree vulnerabili da inquinamento da nitrati di origine agricola approvato con DGR 393 del 6/06/2006 e pubblicato sul BURC n. 13 del 15/07/06 viene così modificato:

- art. 5.2 par 3 "Una delle due copie dovrà essere conservata per almeno 5 (cinque) anni dall'azienda produttrice ...omissis";
- art. 1.2 lett qj: "Nei periodi di attività in funzione della tipologia culturale di cui alla tabella 18 del presente provvedimento";
- La tabella 18 viene sostituita dalla tabella seguente:

Tabella 18 - Periodi in cui è vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto in funzione della tipologia culturale

Tipologia di concime	Culture	Periodi in cui sono vietati lo spandimento e distribuzione	Motivazioni e note
Fertilizzanti minerali organici contenenti azoto a pronta cessione e liquami zootecnici	A ciclo autunno-vernino	1 novembre - 30 gennaio	Rischio di lisciviazione e ruscellamento; assenza della coltura; scarsa utilizzazione da parte delle colture, se presenti.
	Ortive	In assenza della coltura, se non in prossimità della semina o del trapianto e comunque dal 1 novembre al 30 gennaio	Rischio di lisciviazione e ruscellamento; assenza della coltura.
	Primaverili-estive	15 ottobre - 15 febbraio	Rischio di lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture, se presenti.
	Fruttiferi e vite	15 ottobre - 15 febbraio	Rischio di lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture, se presenti.
	Prati e pascoli	1 novembre - 30 gennaio	Rischio di lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture, se presenti.
Ammendanti organici e concimi minerali contenenti azoto a lenta cessione e letami zootecnici, ad eccezione della pollina	A ciclo autunno-vernino	Su stoppie fino al 15 settembre, sulla coltura dal 1 novembre al 30 gennaio	Perdite per volatilizzazione; rischio di lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture, se presenti.
	Ortive	Su terreno nudo o stoppie non in prossimità della semina; sulla coltura dal 1 novembre al 30 gennaio	Perdite per volatilizzazione; rischio di lisciviazione; assenza della coltura
	Primaverili-estive	1 novembre-30 gennaio	rischio di lisciviazione e ruscellamento; assenza della coltura
	Fruttiferi e vite	1 novembre-30 gennaio	rischio di lisciviazione e ruscellamento
	Prati e pascoli	1 novembre-30 gennaio	rischio di lisciviazione